

Codice A1814B

D.D. 13 settembre 2022, n. 2803

Autorizzazione idraulica n° 1818 per la realizzazione di uno scarico nel rio Repulento in Comune di Montegrosso d'Asti, nell'ambito dei lavori in variante del nuovo collegamento stradale tra la S.P. n° 3 "di Valtiglione" e la S.P. n° 456 "del Turchino" nei Comuni di Montegrosso d'Asti e Montaldo Scarampi (AT) . Richiedente: Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato.



ATTO DD 2803/A1814B/2022

DEL 13/09/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica n° 1818 per la realizzazione di uno scarico nel rio Repulento in Comune di Montegrosso d'Asti, nell'ambito dei lavori in variante del nuovo collegamento stradale tra la S.P. n° 3 "di Valtiglione" e la S.P. n° 456 "del Turchino" nei Comuni di Montegrosso d'Asti e Montaldo Scarampi (AT) .
Richiedente: Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato.

Con nota n° 3799 del 03/06/2022, registrata al protocollo regionale con n° 23542 del 06/06/2022, la Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato, con sede legale in Via Roma n° 13 – 14055, Costigliole d'Asti, Codice Fiscale 92041200053 e Partita IVA 01317790051, ha presentato istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione idraulica, ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904, "*Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie*", per la realizzazione di scarico del fosso di scolo in terra nel rio Repulento in Comune di Montegrosso d'Asti.

All'istanza, inviata telematicamente tramite PEC, sono allegati gli elaborati progettuali, in formato digitale, costituiti da Relazione idrologica e idraulica oltre a n° 3 tavole di progetto comprensivi di stralci planimetrici e profili longitudinali nonché particolari costruttivi, redatti dalla Soc.tà di Ingegneria "ERRE Studio S.r.l." con sede in via Sant'Ubaldo, 28 -15121 Alessandria .

La realizzazione dell'intervento, in variante rispetto al progetto originario relativo alla realizzazione di nuovo collegamento stradale tra la S.P. n° 3 "di Valtiglione" e la S.P. n° 456 "del Turchino", nei Comuni di Montegrosso d'Asti e Montaldo Scarampi (AT) approvato dalla Regione Piemonte con Determinazioni Dirigenziali n° 518 e 519 del 21/02/2019 nonché D.D. n° 611 e 612 del 09/03/2021 di rinnovo delle precedenti) si è resa necessaria a seguito delle prescrizioni dettate da RFI, per ridurre le dimensioni del monolite in attraversamento del rilevato ferroviario ed eliminare il canale/fosso previsto nel progetto definitivo ed esecutivo già approvato.

Con successiva nota prot. n° 6269 del 31/08/2022 (ns. prot. n° 36818 in pari data) venivano trasmesse le integrazioni richieste dal Settore Tecnico Regionale Al-At con nota prot. n° 31322 del 20/07/2022 dalle quali si è potuto riscontrare che i lavori in progetto, per quanto di competenza del

Settore Tecnico Regionale Al-At, consistono nella realizzazione di un fosso di scolo in terra di sezione trapezoidale con larghezza di fondo alveo pari a mt. 1,50, altezza di mt. 1,50 e sponde con pendenza di 1:1, con scarico nel rio Repulento, nel tratto prossimo alla confluenza nel torrente Tiglione.

Al fine di evitare fenomeni erosivi, è stato previsto il rivestimento con massi di idonee dimensioni e caratteristiche sia dell'alveo del rio Repulento in corrispondenza dello scarico (mt. 5,00+5,00 in asse allo stesso) sia della parte terminale del fosso di scolo.

Poiché le opere da realizzarsi interferiscono con il corso d'acqua denominato rio Repulento iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938), al n° 42, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n° 523/1904 "*Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie*".

In data 13/07/2022 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e sulla base della documentazione progettuale presentata, la realizzazione dell'intervento in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Repulento, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni previste nella parte dispositiva del presente provvedimento e delle vigenti leggi in materia .

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904;
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- art. 59 della Legge Regionale n° 44/2000;
- art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- Legge Regionale n° 12 del 18/05/2004;
- Regolamento d'attuazione n° 14/R del 06/12/2004, modificato dal Regolamento Regionale n° 2/R del 04/04/2011;
- Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009;
- Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal Regolamento n° 2/R del 21/02/2013 e dal R/R. n° 4/R del 06/07/2015;
- Legge Regionale n° 17 del 12/08/2013 art. 18 e Allegato A e s.m.i;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523/1904 "*Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie*", la Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato, a realizzare lo scarico del fosso colatore nel rio Repulento in Comune di Montegrosso d'Asti nell'ambito dei lavori in variante del nuovo collegamento stradale tra la S.P. n° 3 "di Valtiglione" e la S.P. n° 456 "del Turchino", nei Comuni di Montegrosso d'Asti e Montaldo Scarampi (AT), come evidenziato negli elaborati tecnici e cartografici allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- nessuna variazione ai lavori potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- lo scarico del fosso dovrà essere orientato nel senso della corrente per facilitare le immissioni delle acque nel rio Repulento;
- le opere di protezione (rivestimenti dello scarico e del tratto d'alveo del rio Repulento) dovranno essere realizzate con massi ciclopici di idonee dimensioni e caratteristiche, immorsati nella sponda e nel fondo alveo ed il paramento esterno delle stesse dovrà essere raccordato con i profili esistenti dei tratti non interessati dall'intervento al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso;
- non dovrà essere variata in alcun modo la dimensione della sezione idraulica pre-opera, in particolar modo con restringimento della stessa e non dovranno essere creati innalzamenti di sponda rispetto all'attuale piano campagna;
- le sponde e le opere di protezione nonché le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dello scarico che dell'alveo e delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dell'intervento in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- il materiale di oggetto di movimentazione in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda ove necessario in prossimità dei lavori di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla rimozione degli ostacoli e dei detriti esistenti dovrà essere allontanato dall'alveo e smaltito nel rispetto delle vigenti normative;
- è fatto divieto assoluto di asportare materiale litoide demaniale d'alveo;
- non è consentito rialzare il ciglio di sponda rispetto all'attuale quota del piano campagna;
- è consentito il taglio della vegetazione, senza rilascio di matricine (così detto a raso), ai sensi dell'art. 37 bis della Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. esclusivamente in corrispondenza del tratto d'alveo oggetto d'intervento;
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione e con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;
- i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, restando pertanto a carico dell'Amministrazione autorizzata l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.;
- al termine dei lavori dovranno essere adottati tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua come da prescrizione riportata sul parere(prot. n° 12537 del 05/07/2022) espresso dal Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia di Asti, in merito alla compatibilità dei lavori in oggetto con la fauna acquatica ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 37/2006 e s. m.i.,
- il personale della Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato dovrà provvedere al coordinamento, al controllo ed alla verifica dei lavori che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente autorizzazione;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenerne inalterata nel tempo la zona d'imposta, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo

Settore;

- l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche-idrauliche attuali, pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni della attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio Idrico ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui; il soggetto autorizzato, è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo posta certificata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di **anni 3 (tre)** dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, da richiedersi prima della scadenza del presente atto, nel caso in cui per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

Il soggetto autorizzato dovrà ottenere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione/parere che si rendessero necessari secondo le vigenti leggi in materia.

Con la presente è autorizzata l'occupazione temporanea dell'area demaniale interessata dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

I Funzionari estensori
Giuseppe RICCA
Giuliana CAPITOLO

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli